

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Sezione Prima – RG 8903/2024

Motivi aggiunti

nell'interesse della **dott.ssa Alessia Alberti**, nata a Perugia, il 18 novembre 1996, residente in Perugia alla Via Pesci n. 10, codice fiscale LBRLSS96S58G478C, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Mario Bucello (c.f. BCLMRA47R20F158E; mariobucello@avvocatopec.com), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V; simonaviola@avvocatopec.com) e Massimiliano Rosignoli (c.f. RSGMSM88P29F205X; massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso la casella pec simonaviola@avvocatopec.com, indirizzo a cui potranno essere inviate anche le comunicazioni di segreteria, in alternativa al numero di fax 02.77391559;

– *ricorrente* –

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui casella di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it è domiciliato;

– *resistente* –

e nei confronti

del **Dott. Jacopo Aggio**, nato a Padova il 26 aprile 1984, codice fiscale GGAJCP84D26G224Q, residente in Conegliano (TV) alla Via Giambellino n. 4 e con

domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata
jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, estratta da INIPEC;

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti

(già impugnati con il ricorso introduttivo)

1. giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso della seduta del 6 febbraio 2024 n. 318, come da verbale di pari data impugnato anch'esso assieme alla c.d. “scheda di valutazione” – provvedimenti conosciuti dalla ricorrente il 3 luglio 2024;
2. la graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;
3. l'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuta il 3 luglio 2024;
4. ove occorrer possa, anche i “criteri di valutazione degli elaborati” applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui la ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 5 agosto 2024;
5. sempre ove occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023;
6. ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

nonché, con riferimento alla domanda di accesso di agli atti *ex art. 116 cpa*,

7. per ottenere l'annullamento della nota del 6 agosto 2024, prot. 163783, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dalla ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;
8. e per sentire ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

* * *

Fatto

1. I fatti alla base del ricorso introduttivo.

I fatti di causa sono già stati analiticamente dedotti con il ricorso introduttivo, a cui si rinvia per economia processuale.

In sintesi, la ricorrente contesta il giudizio di inidoneità espresso sulla prima prova scritta dalla Commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 e conseguentemente domanda l'annullamento dei relativi atti e provvedimenti (verbale di correzione della prova scritta, scheda di valutazione, graduatoria, etc).

Inter alia, sono stati impugnati, ove occorrer possa, anche i non noti "criteri di valutazione" applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati.

Per colmare la lacuna informativa in merito ai "criteri di valutazione", la ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti.

Tuttavia, il Ministero della Giustizia, anziché esibire il documento richiesto, ha invitato a consultare il suo sito *web*, che di esso però non reca traccia (**doc. 9**): ivi infatti è pubblicato il verbale del 26 giugno 2023, ma non anche l'allegato contenente "*i criteri che regolano la valutazione degli elaborati*" (**doc. 7**).

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente:

- da un lato, ha formulato domanda di accesso agli atti *ex art. 116 cpa*, per ottenere copia dell'allegato non pubblicato *online* e che il Ministero della Giustizia ha in sostanza rifiutato di esibire;
- dall'altro lato, ha prudenzialmente censurato il giudizio di inidoneità, per l'ipotesi in cui i criteri di valutazione non siano stati in realtà elaborati dalla Commissione esaminatrice.

2. I fatti alla base dei presenti motivi aggiunti.

Il 4 ottobre 2024 il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio la memoria per la camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

A pagina 2 di tale memoria si legge che *“il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 riporta i criteri che, rispettando i predetti principi, regolano la valutazione degli elaborati, mediante l'approvazione delle formulazioni standard”*.

Insomma, il Ministero ha ammesso che la Commissione esaminatrice non ha elaborato alcun criterio di valutazione, ma soltanto la tabella delle formulazioni standard da usare per la correzione degli elaborati dei candidati.

Questa ammissione conferma come, nel caso in esame, sia mancata la benché minima previa identificazione dei criteri di valutazione: circostanza che ha condotto, come analiticamente dimostrato dalla ricorrente, a una diffusa e patologica difformità di giudizi rispetto a elaborati che hanno utilizzato la medesima soluzione o tecnica notarile di redazione dell'atto.

Ragione per la quale la ricorrente intende censurare gli atti già impugnati anche per le seguenti ragioni di diritto.

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta.

1. Lo svolgimento del concorso notarile è regolato dal d.lgs. 166/2006 e, per quanto di interesse:

- dall'art. 10, co. 2, secondo cui *“la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”*;
- dall'art. 11, co. 5: *“il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”*.

Nonostante il chiaro tenore delle norme, il Ministero della Giustizia reputa erroneamente che la “formulazione standard” assorba i “criteri di valutazione”.

La tesi erariale è frutto di un macroscopico equivoco.

Occorre considerare che la versione originaria del d.lgs. 166/2006 prevedeva che la commissione elaborasse soltanto i “criteri di valutazione” e che *“il giudizio di non idoneità [fosse] motivato”*.

Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 50, lett. f) del DL 179/2012, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L.conv. 221/2012, l'onere di motivazione dei giudizi di inidoneità è stato affievolito con la specificazione che la motivazione è sintetica, ma il presidio di legalità è stato assicurato tramite i criteri di valutazione, destinati a sfociare in giudizi espressi con formulazione standard.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, la formulazione standard sostituisce la motivazione analitica del giudizio di inidoneità, ma

non anche i criteri di valutazione che governano l'attività della Commissione e la concreta assegnazione alle competenti categorie identificate dalle formule standard.

Inoltre, mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei.

Del resto, se così non fosse, dovrebbe concludersi che il giudizio sulle prove idonee sia rimesso ad un'incontrollabile ed arbitraria improvvisazione.

2. Nel silenzio della legge, la Commissione potrebbe anche astrattamente radunare in un unico documento i criteri di valutazione e il formulario standard.

Tale facoltà non è stata però esercitata dalla Commissione preposta alla correzione dell'elaborato del ricorrente, come si evince dal verbale del 26 giugno 2023, che contempla come allegati fra loro distinti e autonomi i "criteri di valutazione" e le "formulazioni standard":

“Quindi, la Commissione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D. Lgs. n. 166/2006, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati che si allegano al verbale.

La Commissione, ai sensi dell’art. 11 comma 5 D. Lgs. n. 166/2006, approva la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni come allegata”.

3. In ogni caso, il “formulario standard” non contiene alcun criterio di valutazione degli elaborati, ma soltanto una catalogazione del giudizio della commissione in caselle prestabilite.

Il formulario agevola la commissione nel collocare ciascun errore del candidato all’interno di una griglia da cui si desumono la macrocategoria (nullità, grave insufficienza o insufficienza) e la categoria (travisamento, incongruità, incompletezza, etc.) del vizio contestato.

Tuttavia, in assenza dei criteri di valutazione preventivi, la sottocommissione preposta alla correzione del compito dovrebbe almeno farsi carico di precisare, caso per caso, sia l’esistenza del vizio che la sua natura.

Si trascrive un estratto del fac-simile del formulario approvato dalla Commissione, evidenziandone le parti rilevanti (**doc. 7**).

1	1.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato contiene la/le seguente/i nullità:.....
2	2.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia, consistito
3	3.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto consistita.....
4	4.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite
5	5.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate e, in specie,

6	6.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte e, in specie,
7	7.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli ivi segnalati e, in specie
8	8.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nell'atto, consistiti
9	9.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nella parte teorica, consistiti
10	10.la Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per difetto di correttezza nell'uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica , di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami, consistiti
11	11.la Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, consistite

Insomma, il Ministero della Giustizia finge di ignorare che la legge impone alla commissione esaminatrice di individuare anzitutto quali sono i criteri di allocazione dei suoi giudizi, ancorché espressi con formula standard: ad esempio, quale mancanza dell'atto ne causi la nullità o la semplice insufficienza per inosservanza delle prescrizioni per la corretta redazione dell'elaborato; quali siano i profili rilevanti della fattispecie che, ove mal interpretati, possano dar adito a un vizio di contraddittorietà e quali siano invece gli spazi di flessibilità che la traccia concede ai candidati nella risoluzione del compito; etc.

Nel concorso notarile oggetto del presente giudizio, ad esempio, la Commissione è caduta in numerose, ingiustificate e incredibili disparità di valutazione e di trattamento, come ampiamente documentato dalla ricorrente tramite l'analisi di un campione significativo di oltre cento elaborati di candidati giudicati idonei.

Ancora una volta a titolo esemplificativo, solo ad alcuni candidati è stata contestata:

- la nullità dell'atto per aver omesso l'indicazione degli estremi della planimetria catastale;

- l'assenza di garanzia a favore della servitù prediale costituita dopo l'iscrizione di ipoteca sul fondo servente;
- la rinuncia di Terzo all'azione di restituzione della donazione a favore dei fratelli.

Ove la Commissione si fosse confrontata preventivamente sui profili dirimenti della traccia, l'esito finale del concorso non sarebbe stato viziato da una così penetrante ed aleatoria disomogeneità delle valutazioni.

In conclusione, gli atti già impugnati debbono ritenersi illegittimi anche per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 166/2006, avendo la Commissione mancato di predeterminare e dichiarare i criteri di valutazione degli elaborati: violazione di legge che è rilevante *ex se* e in quanto indice rivelatore della disparità di trattamento già denunciata dal ricorrente con il ricorso introduttivo.

Conclusioni

la **dott.ssa Alessia Alberti** insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio RG 8903/2024 anche per le ulteriori ragioni esposte con il presente atto di motivi aggiunti.

Vinte le spese di lite e con rifusione del contributo unificato.

Si chiede l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Con osservanza

Non è dovuto il contributo unificato trattandosi di motivi aggiunti "propri", cioè senza l'impugnazione di nuovi atti o provvedimenti.

Milano, 3 dicembre 2024

Avv. Mario Bucello

Avv. Simona Viola

Avv. Massimiliano Rosignoli